

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 settembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 24.

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 25.

Testo unico in materia di trasporto di persona mediante servizi pubblici non di linea. Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2006, n. 8.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia. Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2006, n. 9.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia. Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 10.

Definizione dei compiti del Garante dei detenuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 1.

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2007, n. 2.

Legge quadro sul prelievo in deroga Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2007, n. 3.

Legge quadro sulla cattura di richiami vivi. Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2007, n. 12.

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento sostegno delle iniziative a favore dei giovani. Pag. 12

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 11.

Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12.

Interventi regionali in favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13.

Variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arcole e di Zimella in provincia di Verona Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 14.

Partecipazione della Regione Veneto all'accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 15.

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina Pag. 18

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10.

Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione .. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11.

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12.

Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. Pag. 23

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2007, n. 18.

Disciplina dell'apprendistato Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 3.

Ulteriore integrazione al regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2007, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11. Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2007, n. 5.

Norme per l'individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale - art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2007, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione) Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 3 luglio 2007, n. 7.

Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura). Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 24.

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'11 luglio 2007)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

Art. 2.

Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al comune di decesso o di residenza;
- d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

5. Il comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.

7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 130/2001.

Art. 3.

Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.

3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5.

5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4.

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del comune di residenza del defunto.

8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5.

Informazioni ai cittadini

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

2. I comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2007

BURLANDO

07R0540

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 25.

Testo unico in materia di trasporto di persona mediante servizi pubblici non di linea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'11 luglio 2007)

(Omissis).

07R0541

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2006, n. 8.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione Lombardia e da

parte del Consiglio, degli organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari individuati nel presente atto deve essere effettuato previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati; la comunicazione e la diffusione sono ammesse solo se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti indicati.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 13, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4.

Aggiornamento

1. Con apposito regolamento del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

Art. 5.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia e reso disponibile in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 aprile 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/148 dell'11 aprile 2006.

(Omissis)

07R0492

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2006, n. 9.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione Lombardia esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

Allegato A:

giunta regionale; Agenzie ed enti regionali, enti vigilati e/o controllati dalla Regione Lombardia;

Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa);

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf);

Istituto regionale lombardo di formazione per la pubblica amministrazione (Iref);

Agenzia regionale per il lavoro (Arl);

Istituti per il diritto allo studio (Isu);

Azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova;

Agenzie e autorità di bacino regionali e interregionali;

Consorzi di bonifica; Consorzi fitosanitari; Enti parco;

Aziende di servizi alla persona (Asp ex IIPPAB);

altri enti strumentali o vigilati e/o controllati dalla Regione.

Allegato B:

aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è diffuso sul sito web della Regione Lombardia.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 18 luglio 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/176 del 6 luglio 2006.

(Omissis).

07R0493

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 10.

Definizione dei compiti del Garante dei detenuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari).

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).

2. Le funzioni di garante dei detenuti, di seguito indicato come «Garante», sono svolte *pro tempore* dal difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.

3. Il difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell'ambito delle materie di competenza regionale.

4. L'azione del garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.

Art. 2.

Funzioni e obiettivi

1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, al fine di:

a) assicurare che alle persone di cui all'art. 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;

b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all'art. 1, comma 3, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 4;

d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all'art. 1, comma 3;

e) promuovere iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l'esecuzione delle pene;

f) collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedurali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 8/2005.

Art. 3.

Modalità di intervento

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, il garante collabora con le autorità competenti al fine di rendere efficace l'attività prevista dal presente regolamento.

2. Il garante può effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

3. Il garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all'avente diritto.

4. Le strutture regionali competenti rilasciano al garante entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalità di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.

5. Il garante può convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.

6. Il garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla legge regionale n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il garante può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Art. 4.

Collaborazioni

1. Il garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze.

Art. 5.

Relazione al Consiglio regionale

1. Il garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull'attività svolta durante l'anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della giunta regionale, di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2005.

2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della giunta regionale, al Presidente del consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni di garante dei detenuti in capo al difensore civico regionale.

2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell'ufficio e tra l'altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l'attivazione e del carattere di gratuità degli interventi.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/283 del 5 dicembre 2006.

07R0068

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 1.
Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, con i seguenti obiettivi:

a) sviluppo del capitale umano, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) l'orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;

2) l'impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;

3) la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare benefici e rischi d'impresa;

b) ricerca ed innovazione, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) i processi di ricerca, con una particolare attenzione al capitale umano, favorendo la crescita delle capacità innovative nei settori dell'alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo;

2) la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica ed il trasferimento tecnologico anche attraverso la collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici;

3) lo sviluppo precompetitivo e l'innovazione organizzativa;

4) la collaborazione con la costituenda Agenzia nazionale per l'innovazione favorendone la rapida implementazione e operatività;

c) imprenditorialità, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) la creazione di nuove imprese, contestualmente alla difesa, al consolidamento e all'innovazione del tessuto produttivo, nonché il rilancio della vocazione industriale;

2) lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;

3) l'aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione;

d) mercato e internazionalizzazione, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;

2) l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

3) la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori;

4) la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

e) gestione delle crisi, rispetto al quale promuove e sostiene anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo operativo:

1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore;

2) il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione;

3) la riconversione produttiva ed occupazionale;

f) competitività del territorio, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e logistiche, telematiche ed energetiche;

2) lo sviluppo di parchi tecnologici e l'insediamento delle imprese;

3) l'attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;

g) sostenibilità dello sviluppo, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;

2) lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale delle imprese;

h) governance del sistema economico, rispetto al quale assume:

1) il ruolo partenariale e concertativo del Patto per lo sviluppo dell'economia e del lavoro, della qualità e della coesione sociale e dei tavoli territoriali di confronto;

2) gli orientamenti comunitari di cui al Consiglio europeo di Lisbona 2000 e di Göteborg 2001, nonché il Programma Integrato per la Crescita e l'Occupazione (PICO) di rilancio della strategia di Lisbona;

3) l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.

2. Nel perseguire gli obiettivi di competitività di cui al presente articolo, la Regione attribuisce specifica attenzione al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e del lavoro nero e sommerso, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole nella competitività. Con tali finalità la Regione promuove l'estensione dell'applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici.

Art. 2.

Strumenti

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti con l'utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:

a) politiche e strumenti fiscali: consistono nella riduzione del carico fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, attuata in forma complementare o alternativa agli strumenti di cui al presente articolo. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile;

b) credito: consiste in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale;

c) agevolazioni: consistono in incentivi, contributi, *voucher*, sovvenzioni e in ogni altra forma di intervento finanziario destinati a:

1) sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, la qualificazione dei servizi e gli investimenti finanziari destinati alla riqualificazione del debito, alla patrimonializzazione ed allo sviluppo delle imprese;

2) promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso attività e programmi di trasferimento di conoscenze, sostenere l'acquisizione di nuove tecnologie e azioni di particolare rilevanza nel campo delle tecnologie volte all'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, all'interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, nonché a nuove prestazioni di prodotto e di processo;

3) sostenere l'acquisto o l'accesso a servizi, prestazioni e risorse professionali nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'organizzazione, dell'internazionalizzazione, della finanza d'impresa, della formazione e delle conoscenze;

4) sostenere la produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del contenuto degli stessi;

d) finanza innovativa: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento in capitale di rischio, *private equity* e quasi *equity*, da parte della Regione, attraverso Finlombarda S.p.a., destinati a sostenere iniziative imprenditoriali di peculiare rilevanza, specificamente orientate allo sviluppo d'impresa con conseguenze positive sul sistema imprenditoriale e sui livelli occupazionali con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati;

e) promozione: consiste in iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché in premi ed altre forme non finanziarie volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori dell'economia lombarda anche in tema di tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) informazione: consiste nel rendere disponibile a tutte le imprese la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.

Art. 3.

Attuazione

1. La giunta regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi di cui all'art. 1 mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui all'art. 2:

a) stipulando specifici accordi con gli enti locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese; tali accordi devono essere definiti in coerenza con la programmazione degli enti locali, laddove esistente, per quanto riguarda la definizione e valorizzazione delle potenzialità e delle esigenze di sviluppo economico locale, privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, favorire il concorso di risorse addizionali;

b) attuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni secondo i seguenti criteri:

- 1) effetti sulla competitività del destinatario e del sistema socio-economico;
 - 2) effetti occupazionali;
 - 3) altri effetti e parametri correlati alla specificità dell'azione;
- c) aderendo alle proposte di programmi di sviluppo della competitività locale di cui al comma 5.

2. Le indicazioni prioritarie per lo sviluppo delle azioni e gli indicatori atti a verificarne l'efficacia sono determinati dalla giunta regionale, nell'ambito del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria regionale (DPEFR) sulla base delle analisi sviluppate dalla relazione di cui al comma 4, sentito il tavolo del Patto per lo sviluppo e la competente commissione consiliare. Relativamente al primo anno di applicazione, qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga successivamente all'approvazione da parte della giunta regionale del DPEFR, l'orientamento delle azioni è definito con deliberazione della giunta regionale.

3. La Regione è parte attiva sia sul piano progettuale che delle risorse nella partecipazione ai progetti di innovazione industriale indicati dalle politiche nazionali.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, la giunta regionale sottopone annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo lombardo rispetto al contesto nazionale e internazionale;
- b) la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, rispetto ad indicatori definiti in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti specificando:
 - 1) le risorse finanziarie previste e utilizzate;
 - 2) gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;
 - 3) il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
 - 4) la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi.

5. Gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le CCIAA ed il loro sistema regionale, le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possono proporre alla giunta regionale programmi di sviluppo della competitività anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con province, regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;
- b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
- c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;
- d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi.

6. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 5, i soggetti attuatori possono avvalersi di agenzie di sviluppo. Le azioni a valenza finanziaria a beneficio delle imprese di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, previa notifica alla Commissione europea o comunicazione di applicazione del regolamento di esenzione nei casi e nei modi prescritti.

7. Possono essere conferite agli enti locali:

- a) le funzioni amministrative relative alle azioni di cui al comma 1, lettera a), in presenza di addizionalità di risorse delle province stesse, nonché di quelle di cui al comma 5, qualora coordinate dalle province;
- b) le funzioni amministrative relative all'attuazione delle iniziative di interesse provinciale finanziate da risorse comunitarie destinate allo sviluppo economico locale;
- c) la mappatura analitica delle aree industriali dismesse di cui all'art. 7, nonché il monitoraggio delle relative iniziative di recupero.

Art. 4.

Distretti

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica. Si intendono per distretti le aggregazioni di imprese secondo legami di affinità che possono avere carattere tematico-settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione. Ai distretti possono aderire liberamente le imprese industriali, artigianali, cooperative, della distribuzione, dei servizi, edili, turistiche, agricole e agroalimentari.

2. La giunta regionale definisce i requisiti per l'accreditamento dei distretti in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) tenendo conto:

- a) della rappresentatività del distretto a livello settoriale o territoriale;
- b) del numero delle imprese aderenti e del fatturato complessivo;
- c) della disponibilità di patrimonio scientifico e tecnologico condivisibile;
- d) dell'integrazione di risorse e funzioni tra le imprese aderenti.

3. Nell'ambito delle competenze e delle azioni regionali per la competitività i distretti accreditati possono, in particolare:

- a) promuovere azioni e programmi destinati prioritariamente allo sviluppo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle imprese aderenti, nonché di servizi di sviluppo aziendale, anche a carattere logistico, al sistema distrettuale, nonché alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai crediti ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al risparmio energetico;
- b) presentare, a nome del distretto ovvero delle imprese associate singole o aggregate, richieste di accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla Regione, nonché effettuare presso lo sportello unico, per conto delle imprese associate, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;
- c) attuare gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie anche in forma reciprocamente compensativa tra le imprese associate e tra queste e le strutture operative distrettuali, in coerenza e secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di collocamento obbligatorio;
- d) stipulare apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed intermediari finanziari vigilati, volte alla prestazione di garanzie per il rimborso delle quote del contributo concesso alle imprese associate;
- e) accedere, per conto delle imprese associate, alle informazioni contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo di cui all'art. 5, comma 5, lettera b);
- f) promuovere lo sviluppo di azioni a carattere interregionale a sostegno di azioni di filiera sovraregionali nel campo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;

g) promuovere iniziative per la riconversione produttiva ed occupazionale nei casi di crisi interne ed esterne al distretto, orientando e coordinando l'intervento delle imprese aderenti.

4. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Regione promuove:

- a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda S.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio ed altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese distrettuali;
- b) le iniziative volte all'accertamento delle condizioni che consentono l'accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici;
- c) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale da realizzarsi attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;

d) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a sviluppare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, i loro diritti individuali, il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare.

5. La Regione promuove in via diretta o in sinergia con altri livelli istituzionali specifici accordi con grandi gruppi, reti di impresa, università al fine di costituire centri settoriali e agenzie funzionali allo sviluppo.

Art. 5.

Semplificazione dei rapporti

1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

3. La giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'art. 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

4. Il procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente commissione provinciale per l'artigianato, presso cui è istituito l'albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

5. La Regione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, assicura:

a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;

b) il raccordo e il coordinamento informatico delle banche dati pubbliche relative alle imprese compreso il registro delle imprese presso la CCIAA, allo scopo di costituire il sistema informativo integrato imprese della Regione con il compito di:

1) razionalizzare e semplificare il collegamento informatico tra imprese e pubblica amministrazione;

2) coordinare l'offerta e l'opportunità di servizi;

3) garantire la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di evitare duplicazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione e la necessità da parte delle imprese di presentare la medesima documentazione ad amministrazioni diverse;

4) costituire la banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo.

6. La giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti, e con la conferenza regionale delle autonomie istituita dall'art. 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

7. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 7 non si applicano ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

9. La giunta regionale realizza, d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, rilevazioni sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

Art. 6.

Semplificazione delle procedure

1. Lo sportello unico di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolate dal competente ufficio comunale.

2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, lo sportello unico può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

4. Verificata la completezza della documentazione, lo sportello unico:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l'intervento sia soggetto a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i termini di cui al comma 4, lettera b) decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

6. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il Piano di Governo del Territorio (PGT) ovvero il Piano Regolatore Generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'art. 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;

b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera *a*), ovvero dalla seduta della Conferenza di Servizi di cui al comma 4, lettera *b*), senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

9. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della legge regionale n. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e all'art. 5 della legge regionale n. 14/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale effettua verifiche sull'attuazione e sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 7.

Recupero delle aree industriali dismesse

1. La dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale. Si intendono per aree industriali dismesse, ai fini del presente articolo, le aree:

a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati;

b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera *a*), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni.

2. Il recupero delle stesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti le condizioni di cui al comma 1, oltre a pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico.

3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, invita la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 12/2005, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi diciotto. La proposta di riutilizzo deve tra l'altro indicare:

a) le attività e funzioni che si intendono insediare;

b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;

c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

d) il cronoprogramma degli interventi previsti;

e) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.

4. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di una indennità pari al cinque per cento del valore delle opere in progetto. L'approvazione della proposta da parte del consiglio comunale produce contestuale recepimento della stessa nel documento di piano del PGT. Tale proposta deve avere i contenuti di cui al comma 3, ed è attuata, in ragione della natura della proposta stessa, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo VI, capo I, della legge regionale n. 12/2005 (Programmi Integrati di Intervento - PII), ovvero dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Piano delle aree da destinare a Insediamenti Produttivi - PIP), secondo le modalità dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2005.

5. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita così come previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e dalla legge regionale n. 14/1999 e conseguenti provvedimenti, nel caso di iniziative a carattere commerciale di grande distribuzione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziare alle relative UPB delle aree «Persona, Capitale umano e Patrimonio culturale», «Competitività» e «Ambiente, Territorio e Infrastrutture» dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2007 e seguenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/313 del 23 gennaio 2007.

07R0317

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2007, n. 2.

Legge quadro sul prelievo in deroga.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle deroghe attuabili ogni qualvolta ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a*) e *c*), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, in conformità alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.

Art. 2.

Prelievo venatorio in deroga

1. Il Consiglio regionale approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, entro il 15 giugno di ogni anno, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c*), della direttiva 79/409/CEE, per il prelievo venatorio in deroga, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti a popolazioni di specie che non rientrano tra quelle a rischio, in quanto classificate in favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 157/1992. Le specie prelevabili, il prelievo massimo giornaliero e stagionale per autorizzazione, i soggetti autorizzati al prelievo, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, nonché il periodo in cui il prelievo è autorizzato, vengono annualmente determinati con il piano di cui al comma 1.

3. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per la selvaggina migratoria; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, a inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.

Art. 3.

Prelievo in deroga per prevenire i danni alle colture agricole

1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole il Consiglio regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, il piano elaborato dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004.

2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 157/1992.

3. Le specie prelevabili, il prelievo massimo giornaliero e stagionale per autorizzazione, i soggetti autorizzati al prelievo, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, nonché il periodo in cui il prelievo è autorizzato, vengono annualmente determinati dal piano di cui al comma 1.

4. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Abrogazione

1. La legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503) è abrogata.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/317 del 30 gennaio 2007.

07R0318

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2007, n. 3.

Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, disciplina con la presente legge ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il mese di giugno di ogni anno, il piano elaborato dalla giunta regionale con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia.

3. Le catture sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire annualmente, ove necessario, il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia, anche in relazione alla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla Commissione europea.

4. La giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.

6. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni ornitologiche riconosciute a livello regionale e nazionale.

Art. 2.

Cattura dei richiami vivi

1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*), allodola (*Alauda arvensis*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

2. La cattura dei richiami vivi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli impianti di cattura sono individuati e ripartiti sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese;

b) i quantitativi di uccelli, catturabili annualmente da ogni provincia, sono suddivisi per numero e specie;

c) le catture possono essere effettuate dalla terza decade di settembre alla quarta decade di dicembre;

d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 26/1993.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all'art. 1, comma 6, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.7.3.2.38 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/318 del 30 gennaio 2007.

07R0319

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2007, n. 12.

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 22 del 30 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione una politica condivisa a loro destinata, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

a) promuove la formazione di organismi di rappresentanza che, ai diversi livelli istituzionali, offrano la possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità e di esprimere le proprie istanze;

b) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;

c) sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani;

d) favorisce le iniziative volte ad assicurare spazi e strutture da destinare a luogo d'incontro e di attività per i giovani e promuove la formazione di associazioni e di aggregazioni dei giovani.

2. La Regione realizza la piena integrazione degli interventi presenti nella legislazione vigente che hanno ricadute sulla condizione giovanile, con la programmazione, attuata con il piano triennale delle politiche giovanili, alla quale concorrono enti locali e associazioni giovanili.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Le iniziative promosse ai sensi della presente legge si rivolgono agli adolescenti e giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, intese come gruppi non formalmente costituiti, che abbiano la capacità di realizzare attività, fornire servizi esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E SOGGETTI ATTUATORI DELLE POLITICHE GIOVANILI

Art. 3.

Programmazione e coordinamento

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi e dei soggetti che operano per la realizzazione delle politiche giovanili al fine di perseguire l'integrazione delle politiche di protezione sociale, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero, e altri interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenere servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;

b) promuovere e sostenere interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditorialità, incentivando la creazione di attività economiche;

c) contrastare le forme di disagio e di devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;

d) promuovere interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

e) promuovere servizi socio assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, all'educazione, alla salute, all'informazione in campo sessuale e alla sicurezza stradale;

f) favorire l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, come definite all'art. 2, comma 1;

g) valorizzare la creatività e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e società, e promuovendo la realizzazione di banche dati e raccolte nelle diverse discipline;

h) promuovere le politiche della pace, l'interculturalità, la mobilità e gli scambi internazionali tra giovani;

i) sostenere le attività di volontariato e di servizio civile;

j) riconoscere le pari opportunità, anche con attenzione al rispetto tra i generi e dell'orientamento sessuale al fine di prevenire discriminazioni e violenze;

k) sostenere la formazione specifica degli operatori impegnati nell'attuazione delle politiche giovanili.

Art. 4.

Azioni regionali per i giovani

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore con i giovani, con le famiglie, con gli enti locali, con le strutture formative, con i soggetti pubblici e privati del mondo economico e del lavoro, promuovendo e coordinando gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) attiva, con le modalità indicate nel capo III, un forum permanente dei soggetti che coordinano e promuovono le politiche giovanili;

b) favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, anche a livello istituzionale, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

c) esamina, anche con il concorso dei soggetti e degli organismi individuati nel presente capo, la situazione della condizione giovanile nel territorio regionale, rilevando i bisogni, le aspettative e i disagi espressi dai giovani e, in particolare, mettendo in atto le azioni che ne favoriscono l'emersione;

d) sostiene la realizzazione di strutture e di servizi informativi per i giovani nelle realtà che ne sono sprovviste e provvede alla qualificazione di quelli già attivati, tramite la promozione degli informagiovani e degli altri centri informativi, favorendo la loro messa in rete e il loro coordinamento;

e) sostiene la comunicazione tra i giovani, anche tramite il portale dei giovani, coinvolgendoli nell'elaborazione e nella gestione dello stesso e nell'utilizzo di altri strumenti di comunicazione e di informazione;

f) sostiene i progetti per i giovani;

g) favorisce la diffusione di spazi e di strutture che svolgano la funzione di centri di aggregazione giovanile;

h) promuove l'adozione della carta giovani;

i) promuove la collaborazione con università e istituti scolastici al fine di realizzare le finalità della presente legge;

j) promuove interventi per favorire l'orientamento dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove la conferenza regionale e le assemblee provinciali, coinvolgendo scuole, università ed enti locali.

Art. 5.

Piano triennale per le politiche giovanili

1. Il piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani.

2. Il piano è elaborato dal Comitato tecnico interdirezionale di cui all'art. 6, tenendo conto delle proposte dei soggetti di cui agli articoli 8 e 10 ed è approvato dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il piano triennale delle politiche giovanili e i relativi aggiornamenti sono predisposti in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, tenendo conto degli interventi realizzati negli anni precedenti.

Art. 6.

Comitato tecnico interdirezionale

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, composto dai rappresentanti delle direzioni centrali coinvolte negli obiettivi di politica giovanile.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e ha compiti di:

a) consulenza e supporto alle esigenze del forum regionale dei giovani;

b) analisi degli interventi realizzati dalle strutture regionali a favore dei giovani in relazione ai programmi di livello regionale, nazionale ed europeo;

c) predisposizione del piano triennale per le politiche giovanili.

3. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

Art. 7.

Osservatorio sulla condizione giovanile

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'osservatorio sulla condizione giovanile che provvede a:

a) promuovere la conoscenza delle tematiche giovanili;

b) rilevare i bisogni, le aspettative e le tendenze dei giovani, in collaborazione con gli enti locali;

c) censire le risorse presenti nel territorio e gli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione;

d) gestire una banca dati sulla condizione giovanile, anche in collegamento con le strutture e le banche dati operative nel settore.

2. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale da trasmettersi alla giunta regionale e al forum regionale dei giovani.

3. Le funzioni dell'osservatorio possono essere affidate a soggetti terzi pubblici e privati.

Art. 8.

Ruolo delle province e dei comuni

1. Le province e i comuni concorrono all'attuazione della presente legge; in particolare, partecipano alla definizione del piano triennale per le politiche giovanili e alla realizzazione delle azioni di cui al capo IV, secondo le previsioni del piano triennale stesso.

2. Le province e i comuni esercitano le funzioni di propria competenza con risorse proprie e con quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

Ruolo delle associazioni

1. Le associazioni attive in ambito giovanile o costituite da giovani collaborano all'attuazione dei programmi a favore dei giovani.

2. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni di cui al comma 1, riconoscendo loro un ruolo nella elaborazione del piano triennale per le politiche giovanili.

Capo III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10.

Forum regionale dei giovani

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia istituisce il forum regionale dei giovani che realizza il coordinamento e la collaborazione tra forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il forum regionale dei giovani ha funzioni propositive, consultive e di verifica.

3. Il forum regionale dei giovani formula alla giunta regionale proposte per:

a) il raccordo con soggetti attivi nelle politiche giovanili operanti nelle altre regioni, a livello europeo ed extra europeo;

b) la diffusione, tramite il portale dei giovani e altri mezzi idonei, delle informazioni relative all'attività del forum regionale dei giovani, delle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle loro interconnessioni, dell'offerta culturale, associativa, ricreativa, aggregativa, sportiva e religiosa nel settore giovanile, e dei dati relativi al mondo giovanile;

c) le indagini sulla condizione giovanile affidate all'Osservatorio sulla condizione giovanile;

d) i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;

e) il Piano triennale per le politiche giovanili.

4. Il forum regionale dei giovani esprime pareri alla giunta regionale in merito:

a) al piano triennale per le politiche giovanili adottato;

b) al regolamento di cui all'art. 15, comma 4.

5. Il forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo sull'impostazione generale e sui contenuti del portale dei giovani.

6. Il forum regionale dei giovani convoca e partecipa alle assemblee provinciali e alla Conferenza regionale.

Art. 11.

Composizione e funzionamento del forum regionale dei giovani

1. Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, dopo un'ampia consultazione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, disciplina la composizione del forum regionale dei giovani, assicurando la rappresentanza di genere, delle minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e di tutte le realtà giovanili presenti nel territorio. Il medesimo atto definisce le norme per il funzionamento del forum regionale dei giovani in fase di primo avvio.

2. I componenti del forum regionale dei giovani devono avere un'età compresa tra i quattordici e i ventinove anni ed essere rappresentanti di associazioni e organizzazioni senza fine di lucro, degli studenti e delle aggregazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, composte in maggioranza da persone di età compresa tra i quattordici e ventinove anni.

3. La composizione del forum regionale dei giovani può essere modificata per consentire la partecipazione dei rappresentanti delle realtà di cui al comma 2, sorte dopo la costituzione del forum.

4. Il forum regionale dei giovani dura in carica tre anni e svolge la propria attività avvalendosi del supporto della direzione generale della Regione.

5. Il forum regionale dei giovani elegge al proprio interno l'organo esecutivo.

6. Il forum regionale dei giovani elabora e approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento, nonché la composizione, il numero, i poteri, le modalità di elezione e di controllo dell'organo esecutivo.

Art. 12.

Forum provinciali e locali

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l'istituzione, d parte delle province e dei comuni, singoli o associati, di forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso il forum regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 13.

Assemblee provinciali e conferenza regionale

1. Le assemblee provinciali e la conferenza regionale rappresentano un'occasione di incontro e di dibattito sulle questioni giovanili e si svolgono almeno ogni due anni. Le assemblee provinciali e la Conferenza regionale sono aperte alla partecipazione dei giovani di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

2. Le assemblee provinciali sono convocate dal forum regionale dei giovani, in accordo con i forum provinciali e locali, e si svolgono altresì con la partecipazione dell'assessore regionale e dell'assessore provinciale per le politiche giovanili.

3. La conferenza regionale è convocata dal forum regionale dei giovani e si svolge altresì con la partecipazione dell'assessore regionale per le politiche giovanili. La conferenza regionale recepisce le risultanze delle assemblee provinciali e verifica l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

4. Il forum regionale dei giovani tiene conto degli esiti della conferenza regionale per la formulazione di proposte e di pareri alla giunta regionale.

5. Al fine di favorire la massima partecipazione alle assemblee provinciali e alla Conferenza regionale, la Regione individua le forme di promozione più adeguate.

Capo IV

AZIONI DI POLITICA PER I GIOVANI

Art. 14.

Comunità digitale per i giovani

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e gli informagiovani, attiva un portale per i giovani per consentire un facile e rapido accesso ai siti e alle banche dati di interesse giovanile e in particolare ai siti delle varie organizzazioni giovanili che potranno essere ospitati nel portale. Il portale per i giovani svolge anche la funzione di informazione delle deliberazioni del forum regionale dei giovani e dei forum provinciali e locali, e di conoscenza delle iniziative nazionali ed europee che riguardano il mondo giovanile.

2. La Regione mette a disposizione strumenti per la creazione di una comunità digitale in cui i giovani sono protagonisti della comunicazione, attraverso l'uso di uno spazio gratuito.

Art. 15.

Sostegno di progetti per i giovani

1. La Regione favorisce, mediante supporto tecnico o con appositi contributi, la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le persone fisiche di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, che siano residenti, abbiano la propria sede o svolgano abitualmente e prioritariamente la propria attività in regione. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili che accedono ai contributi sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

3. I progetti sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dalla giunta regionale.

4. Con regolamento regionale, sentito il forum regionale dei giovani, sono definiti la composizione della commissione giudicatrice, gli indirizzi di priorità, i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo e i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonché le modalità di finanziamento del progetto la cui realizzazione è prevista entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

5. La Regione assicura l'informazione relativa alle azioni di cui al presente articolo presso gli sportelli informagiovani, le università e le scuole, anche con la stipula di convenzioni e con il concorso delle associazioni attive sul territorio.

Art. 16.

Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalità sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce come centri di aggregazione giovanile gli spazi, ivi compresi gli oratori e i ricreatori, dove vengono svolte attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani. Nei centri di aggregazione giovanile può essere prestato servizio civile nazionale, solidale ed europeo.

3. Le attività di cui al comma 2 sono realizzate senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, l'espressione delle idee, la creatività, la progettualità giovanile e la partecipazione attiva.

4. Le province sostengono le attività di cui ai commi 2 e 3 mediante la concessione di contributi annuali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), secondo criteri, modalità e termini stabiliti con proprio regolamento.

5. La Regione promuove la messa in rete dei centri di aggregazione giovanile con gli informagiovani e la connessione degli stessi con il portale dei giovani.

6. La Regione concede contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a province, comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per le politiche giovanili, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi. Per la concessione ed erogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico). Sugli immobili oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 17.

Carta giovani

1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l'accesso, in forma agevolata, a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione, per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

2. La Regione favorisce altresì l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale.

Art. 18.

Informagiovani

1. La Regione favorisce la creazione e sostiene la qualificazione degli Informagiovani dislocati nel territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici e privati con questi convenzionati, che svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e di raccolta di dati sulla condizione giovanile, nonché di centro servizi per i giovani.

2. La Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e il loro coordinamento, e favorisce il loro collegamento con i centri di aggregazione giovanile.

3. La Regione sostiene la connessione degli Informagiovani con il portale dei giovani.

4. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che possono aderire alla rete di cui al comma 2 e beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 19.

Attività di formazione

1. La Regione, al fine di assicurare una costante qualificazione delle attività rivolte ai giovani, promuove, anche mediante l'intervento delle università e di altre istituzioni pubbliche e private, programmi di formazione rivolti agli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi rivolti ai giovani.

2. Il programma di attività è compreso nel Piano triennale per le politiche giovanili.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del piano triennale per le politiche giovanili;

b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;

c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'art. 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;

d) attraverso quali azioni e con quali risultati la giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta giovani e la messa in rete degli Informagiovani;

e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.

2. Il consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del piano triennale per le politiche giovanili.

Art. 21.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) commi 21 e 22 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000);

b) commi 66 e 67 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);

c) commi 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75 e 76 dell'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002);

d) commi 175 e 176 dell'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 23.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 10, 12 e 13 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6191 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - servizio n. 196 - attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione «Interventi per le iniziative a favore dei giovani attuate attraverso il forum regionale dei giovani» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.

2. Per le finalità di cui agli articoli 14, 17, 18 e 19 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6192 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - servizio n. 196 - attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione «Interventi per le azioni di politica per i giovani» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.

3. Per le finalità di cui all'art. 15, è autorizzata la spesa complessiva di 73.652 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6193 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - servizio n. 196 - attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione «Contributi ai giovani di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, agli enti senza fini di lucro ed alle aggregazioni giovanili, che siano residenti, abbiano la propria sede o svolgano la propria attività in Regione per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale» e con lo stanziamento di 73.652 euro per l'anno 2007.

4. Agli oneri per complessivi 373.652 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l'anno 2007 disposte con i commi 1, 2 e 3, si fa fronte come di seguito indicato:

a) per 300.000 euro mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007;

b) per 73.652 euro mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Per le finalità di cui all'art. 16, comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.6.300.2.1650 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2007-2009, è istituito «per memoria» il capitolo 6174 (2.1.242.5.08.09) del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 300 - servizio n. 196 - attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione «Contributi pluriennali a province, comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 maggio 2007

ILLY

07R0379

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 11.

Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in conformità all'art. 4 dello statuto e nell'esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce interventi per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Art. 2.

Interventi a favore dei donatori

1. Ai fini di cui all'art. 1, l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue si applica anche alle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue. La medesima esenzione si applica anche alle persone che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

4. Per gli anni successivi, la legge annuale di bilancio provvede a determinare l'entità della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 28 giugno 2007

GALAN

07R0530

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12.

Interventi regionali in favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina gli interventi in favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi o malattie lisosomiali affini.

2. Ai fini del comma 1 si intendono malattie lisosomiali affini le seguenti patologie: aspartilglicosaminuria, fucosidosi, gangliosidosi, GM1 o sindrome di Landing, GM2 o sindrome di Tay Sachs o Sandhoff, malattia di Fabry, mannosidosi, mucopolisaccaridosi II o I cell, mucopolisaccaridosi III o Polidistrofia Pseudo Hurler, Mucopolisaccaridosi IV, sialidosi.

Art. 2.

Interventi

1. La Regione del Veneto in via sperimentale riconosce un contributo mensile finalizzato all'assistenza domiciliare delle persone affette dalle patologie di cui all'art. 1, comma 2, o all'espletamento delle terapie di sostegno volte a lenirne i sintomi.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. La giunta regionale attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie effettua, con cadenza triennale, un'analisi ricognitiva dei casi riscontrati nel territorio veneto, nonché dell'andamento delle patologie di cui all'art. 1, comma 2 e la trasmette alla competente commissione consiliare.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce l'importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 2.

3. In fase di prima applicazione, la giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Formazione del personale

1. Ai fini del la presente legge, la giunta regionale promuove presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona corsi di formazione per operatori che intendono specializzarsi nell'assistenza di soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate sull'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 12 luglio 2007

GALAN

07R0531

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13.

Variatione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arcole e di Zimella in provincia di Verona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 17 luglio 2007)

(Omissis)

07R0532

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 14.

Partecipazione della Regione Veneto all'accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione alla «Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV»

1. La Regione, per il tramite della giunta regionale, partecipa in qualità di membro, con le modalità stabilite dalla presente legge, al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - «Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV», di seguito denominato «Accademia» con sede in Villach, Carinzia, Austria.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'accademia persegua le seguenti finalità:

a) l'istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione, anche continua, nonché all'aggiornamento dei professionisti della salute, in particolare modo per migliorare e incrementare la qualità dell'assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l'assistenza reciproca in tutti gli ambiti, con possibilità di accreditarsi presso le singole istituzioni nazionali;

b) la realizzazione e partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di informazioni internazionali, l'organizzazione di congressi, seminari e manifestazioni simili per i membri, gli associati, i clienti e terzi, nonché la redazione e diffusione di pubblicazioni.

Art. 2.

Atto costitutivo della «Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV»

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, preso atto della compatibilità dell'atto costitutivo dell'accademia con quanto previsto dall'art. 1, autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'accademia, nonché al conferimento iniziale di cui all'art. 4.

2. Il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro della Regione del Veneto.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione nell'«Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV»

1. La giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi dell'accademia, secondo la disciplina contenuta nell'atto costitutivo.

Art. 4.

Conferimento iniziale e contributo annuale

1. La Regione, in qualità di membro, versa all'accademia, all'atto di sottoscrizione, la somma di euro 25.000,00, corrispondente a dieci quote sociali di euro 2.500,00 cadauna, a titolo di conferimento iniziale ed eroga alla stessa un contributo annuale per il concorso alle spese di funzionamento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 65.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate all'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 6.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 12 luglio 2007

GALAN

07R0533

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 15.

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 63 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate all'istituzione di zone di tutela biologica ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.

2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'art. 3, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.

4. La giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Istituzione della consulta del mare

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la consulta del mare quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere.

2. Alla consulta partecipano:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato in qualità di presidente;

b) gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;

c) il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

d) il presidente dell'ente gestore di cui all'art. 9;

e) i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o un loro delegato, designati d'intesa con il ministero competente; un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di categoria componenti le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

g) un rappresentante delle organizzazioni della pesca sportiva;

h) il presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

i) il presidente della provincia di Rovigo o un suo delegato;

l) i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;

m) un rappresentante delle associazioni diportistiche.

3. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 2 comunicano i loro rappresentanti e successivamente con decreto del presidente della giunta regionale viene istituita la consulta del mare. I componenti restano in carica per la durata della legislatura.

5. La consulta può essere validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei propri componenti.

Art. 4.

Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Carole

1. La giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica già istituite, denominate «tegnùe» o «tresse» al largo dei comuni di Chioggia e di Caorle e altre zone di tutela biologica di cui promuove l'istituzione, ai sensi dell'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, «Disciplina della pesca marittima» e dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 «Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima».

2. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l'esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica.

3. La giunta regionale, nell'ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:

- a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
- c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
- f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
- g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all'organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.

5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva; sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:

- a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- e) la pesca subacquea;
- f) l'ancoraggio.

6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall'ente gestore dell'area di tutela biologica di cui all'art. 9.

Art. 5.

Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte

1. Al fine di favorire la riproduzione e l'accrescimento delle specie ittiche ed il ciclo biologico marino, attraverso la formazione naturale indotta di «tegnù», è prevista la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a metri 1,50 e di diametro mediamente non superiore a metri 20.

2. A tal fine, la giunta regionale è autorizzata ad acquisire o a realizzare studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull'accrescimento delle specie ittiche.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla giunta regionale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori professionali, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti, direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, previa redazione di apposita progettazione, da predisporre sulla base degli studi scientifici di cui al comma 2.

4. In tali aree, specificatamente indicate nel programma triennale di cui all'art. 2, sarà consentita la sperimentazione delle seguenti attività:

- a) la pesca sportiva;
- b) la pesca turismo;
- c) le immersioni con autorespiratore;
- d) il turismo marittimo;
- e) la maricoltura o molluschicoltura;
- f) la piccola pesca professionale, nel rispetto delle leggi nazionali, riservata ai pescatori residenti;
- g) la balneazione.

5. Nelle aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura, la giunta regionale può prevedere, a carico dei rispettivi operatori, il rilascio di appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le modalità di realizzazione degli studi e degli interventi di cui al presente art. nonché le modalità di accesso e di pesca e i periodi di esercizio.

Art. 6.

Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo

1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la riconversione delle imprese di pesca verso le attività turistiche, di molluschicoltura e maricoltura.

2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
- b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:
 - 1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
 - 2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;
- c) iniziative per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
- d) investimenti a favore della riconversione di imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche;
- e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- f) studi di fattibilità per l'istituzione di zone di tutela biologica;
- g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici e le guide naturalistiche che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Giudizio di balneabilità da parte della Regione

1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all'espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 «Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione» e successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico.

Art. 8.

Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo e della formazione.

2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall'art. 6.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.

4. L'ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 9.

Ente gestore

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'art. 3, propone l'istituzione di un apposito ente gestore, quale ente strumentale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti di cui all'art. 6, relativamente agli interventi che si configurano quali aiuti di Stato, sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, correnti per euro 2.000.000,00 in ognuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, e d'investimento per euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2007, nonché per euro 4.200.000,00 in ognuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

a) quanto alla parte corrente, mediante prelevamento dall'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 5, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'UPB di nuova istituzione «Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto» (area omogenea A0029 «Conservazione della natura»);

b) quanto alla parte d'investimento, mediante prelevamento dall'UPB U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 7, del bilancio pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'UPB di nuova istituzione «Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto» (area omogenea A0029 «Conservazione della natura»).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 12 luglio 2007

GALAN

07R0534

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10.

Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 6 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato «decreto», disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;

b) salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;

c) migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;

d) favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.

Art. 2.

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La giunta regionale, con provvedimento da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.

2. La Regione, anche su segnalazione delle comunità montane, delle province e degli enti di gestione dei parchi, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.

4. La presente legge non si applica alle tale e prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'art. 2 del decreto.

Art. 3.

Organismo ufficiale

1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

Art. 4.

Autorizzazione regionale

1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costituente di nuovi doni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli enti e gli istituti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.

3. Nell'ambito del registro regionale dei produttori, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2004, è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Registro di carico e scarico

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico.

2. Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la commissione regionale di cui all'art. 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto.

3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto.

Art. 6.

Certificati di provenienza e certificati di identità clonale

1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel registro regionale di cui all'art. 7 della presente legge è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto.

2. I certificati di identità clonate relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai doni iscritti al registro nazionale, nella sezione «doni forestali», vengono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle province, delle comunità montane, dei comuni, anche in forma associata, e degli enti di gestione dei parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione.

4. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'art. 8, commi 2, 3 e 7, del decreto.

5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.

Art. 7.

Registro dei materiali di base

1. È istituito il registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e doni) delle specie elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente legge e presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del decreto. Il registro dovrà riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il registro è approvato e aggiornato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale.

2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e alle strutture di cui all'art. 4, comma 2.

3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel registro. Ai fini dell'istruttoria, la regione, previa intesa, può avvalersi delle province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sull'albo pretorio del comune competente per territorio.

4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel registro.

5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro.

6. La Regione, sentita la commissione regionale di cui all'art. 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6).

7. Per l'iscrizione dei doni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, comma 4, del decreto.

8. La giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge.

Art. 8.

Commissione regionale

1. La giunta regionale istituisce una commissione regionale tecnico-consulativa per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

2. La commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.

3. La commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica-forestale, ed esprime pareri:

a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della presente legge;

b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 5, comma 2;

c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al registro regionale, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5;

d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4;

e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'art. 7, comma 6;

f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del decreto.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione, di cui all'art. 15 del decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

2. Per le attività di controllo, oltre agli enti di cui all'art. 15, comma 2, del decreto, la Regione può avvalersi delle province, delle comunità montane, dei comuni, anche in forma associata, e degli enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'art. 16 del decreto.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboscimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'art. 18, comma 2, del decreto.

2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

ERRANI

07R0458

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11.

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 6 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà degli enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.

Art. 2.

Affidamento della gestione

1. Per «gestione dell'impianto sportivo» si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. Sono esclusi dalla presente legge:

a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.

3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, o sono iscritte nei registri delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»).

Art. 3.

Modalità di affidamento

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;

c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.

Art. 4.

Criteri per l'affidamento

1. Nell'adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'ente locale, è disposta a fare sull'impianto.

2. Gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.

Art. 5.

Convenzioni

1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.

Art. 6.

Informazione, vigilanza e controllo

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori degli impianti sportivi, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiederne informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile all'attività di monitoraggio e ricerca del sistema sportivo regionale.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 1 sono esercitate dall'ente proprietario.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni nella stessa contenute entro il 31 dicembre 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

ERRANI

07R0459

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12.

Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 6 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2.

Soggetti

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

Art. 3.

Interventi

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

Art. 4.

Obiettivi

1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'art. 3, perseguono i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

ERRANI

07R0460

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2007, n. 18.

Disciplina dell'apprendistato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 25 del 6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l'occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica favorendo inoltre gli esiti positivi dello stesso in termini di stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

2. La Regione promuove lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

3. La Regione promuove intese, con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione formale.

Art. 2.

Apprendistato

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, in cui, oltre al versamento di un corrispettivo per l'attività svolta, il datore di lavoro garantisce all'apprendista una formazione professionale.

Art. 3.

Profilo formativo

1. Il profilo formativo è l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale.

2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali.

3. La giunta regionale, nell'attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.

Art. 4.

Formazione formale e capacità formativa dell'impresa

1. Per formazione formale, esterna o interna all'impresa, si intende la formazione:

a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

b) attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;

c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;

d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con provvedimento dalla giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 3.

3. Provvedono all'erogazione della formazione formale organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'art. 10 o le imprese medesime, qualora dispongano di capacità formativa.

4. Per capacità formativa dell'impresa si intende la capacità della stessa di erogare la formazione formale.

Art. 5.

Formazione non formale

1. Per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l'apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutor aziendale di cui all'art. 7, che affianca l'apprendista.

Art. 6.

Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di lavoro che descrive il percorso formativo dell'apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato.

2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi disciplinati dalla Regione ed è redatto secondo un modello standard predisposto dalla Regione che tiene conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.

3. Il piano formativo individuale costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato. La mancanza dello stesso ne determina la nullità.

Art. 7.

Tutor aziendale

1. Il tutor aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.
2. Le funzioni ed i requisiti minimi del tutor aziendale sono definiti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000, n. 22.
3. La formazione al ruolo ha durata non inferiore a dodici ore.

Art. 8.

Certificazione del percorso formativo

1. La Regione, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell'apprendista che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 9.

Art. 9.

Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, dell'intesa Stato-regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Art. 10.

Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato

1. La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.
2. Con le norme regolamentari di cui all'art. 16 la Regione stabilisce i requisiti necessari all'iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.

Art. 11.

Apprendistato professionalizzante

1. La disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante è volta a garantire la qualità dell'offerta formativa attraverso l'integrazione tra apprendimento non formale e apprendimento formale, con la finalità di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.
2. La giunta regionale disciplina i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003 e tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, sentito il gruppo tecnico di cui alla delibera della giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325.
3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, secondo modalità definite dal regolamento di cui all'art. 16.
4. La Regione riconosce l'apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.

Art. 12.

Finanziamento della formazione nell'apprendistato professionalizzante

1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a

condizione che il datore di lavoro applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.

Art. 13.

Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione

1. La Regione attua il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e della istruzione.

2. La giunta regionale, nel rispetto degli standard formativi minimi nazionali definiti ai sensi della legge n. 53/2003, d'intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per il conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 53/2003.

Art. 14.

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. A tal fine la giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. La Regione attua il contratto di apprendistato di cui al comma 1 attraverso sperimentazioni, da realizzare nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Art. 15.

Monitoraggio e valutazione dell'apprendistato

1. La Regione e le province realizzano il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale secondo le specifiche indicazioni nazionali anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali e definendo un apposito sistema di indicatori che consentano una apposita lettura nell'ottica di genere.

Art. 16.

Norme regolamentari

1. La Regione, con norme regolamentari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall'ISFOL.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 12 si fa fronte con le risorse statali trasferite ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e allocate nella unità previsionale di base 11.1.003 denominata «Qualificazione e riqualificazione professionale» (cap. 2961) del bilancio regionale di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 maggio 2007

LORENZETTI

07R0518

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 8

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole:

«L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare» sono sostituite dalle seguenti:

«L'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnato con».

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 21

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 6/2000, dopo la locuzione: «comma 5» sono aggiunte le parole: «e la violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 4».

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 6/2000 la locuzione: «, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4,» è soppressa e dopo la parola: «assegnato» è aggiunta la seguente: «e».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 giugno 2007

LORENZETTI

07R0519

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni e integrazioni all'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

«1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando.».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 le parole: «tra quelle indicate al comma 1-bis» sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 è sostituita dalla seguente: «e) con riferimento all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva n. 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;».

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo le parole: «i controlli» sono aggiunte le seguenti: «sul numero massimo di capi prelevabili stabilito».

5. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo il numero «409» sono aggiunte le seguenti parole: «, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.».

6. Il comma 1-bis dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla giunta regionale.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 34-quater della legge regionale n. 14/1994

1. Al comma 1 dell'art. 34-quater della legge regionale n. 14/1994 le parole «, al termine della giornata,» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 giugno 2007

LORENZETTI

07R0520

REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 3.

Ulteriore integrazione al regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 2 maggio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione al regolamento regionale n. 39/1999

1. Dopo l'art. 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 (Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. (Modalità di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita). — 1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 4 e 5 e 15, comma 3 della legge regionale n. 24/1999 così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, per i centri commerciali di tipologia G2 già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 in assenza di autorizzazione unitaria, l'istanza di ampliamento è inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro. All'istanza è allegato il progetto di modifica delle superfici di vendita conseguenti all'ampliamento, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 19 aprile 2007

LORENZETTI

07R0525

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2007, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale ediz. strao. della Regione Umbria n. 23 del 25 maggio 2007)

(Omissis).

07R0526

REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2007, n. 5.

Norme per l'individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale - art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.

(Pubblicato nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 6 giugno 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale» disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle imprese agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale di cui all'art. 34, comma 4, della medesima legge regionale.

2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge regionale n. 11/2005, individua le specialità produttive, le tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.

Art. 2.

Indici di densità edilizia, di altezze e superfici

1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali possono contenere indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi, come indicato all'art. 69, comma 9, della legge regionale n. 11/2005.

Art. 3.

Produzioni agricole tipiche di qualità

1. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle produzioni agricole tipiche di qualità conformante ai regolamenti della comunità europea (CE) di seguito indicati:

a) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari (STG);

b) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);

c) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);

d) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le produzioni animali, il reg. CE di cui alla lettera c) (Produzioni biologiche animali).

2. Sono altresì definite produzioni tipiche di qualità le produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, a denominazione di origine certificata e garantita e a indicazione geografica tipica (DOC, DOCG e IGT), come previsti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Produzioni agricole ad alta redditività

1. Sono definite produzioni agricole ad alta redditività quelle il cui reddito lordo standard di cui all'allegato «A» della deliberazione della giunta regionale n. 205 del 7 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sia:

a) per le aziende ricadenti in zone svantaggiate e montane definite ai sensi dell'art. 3 paragrafi 3 e 4 della direttiva CE n. 268 del 28 aprile 1975 ora disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, pari o superiore ad euro 1.440,00 ad ettaro di terreno;

b) per aziende ricadenti nelle altre zone, pari o superiore ad euro 1.920,00 ad ettaro di terreno.

Art. 5.

Produzioni agricole a seguito di piani regionali

1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva, in coerenza con la programmazione regionale di settore, può individuare produzioni agricole per le quali è consentita la realizzazione di edifici in attuazione del presente regolamento ed in applicazione di quanto previsto all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 11/2005.

Art. 6.

Attuazione degli interventi

1. La realizzazione di nuovi edifici di cui all'art. 34, comma 4, della legge regionale n. 11/2005 per produzioni agricole di cui agli articoli 3, 4 e 5 è effettuata, qualora l'applicazione dell'art. 34, commi 2, 9 e 10 non consenta ulteriore edificazione, applicando l'indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalità, ferma restando quanto previsto all'art. 15 della legge regionale n. 27/2000, relativamente alle aree boscate:

a) per le produzioni vegetali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9, della legge regionale n. 11/2005, limitatamente alle superfici effettivamente interessate da tali produzioni;

b) per le produzioni animali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9, della legge regionale n. 11/2005, limitatamente alle superfici utilizzate per produzioni destinate all'alimentazione degli animali allevati nell'azienda agricola; di conseguenza le strutture dedicate all'attività di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti di trasformazione dovranno necessariamente essere dimensionati in base al numero di capi alimentati totalmente con le produzioni aziendali, tenendo conto dei parametri di produttività di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3960 del 17 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per le produzioni da effettuare in serra l'indice si applica sul cinquanta per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda.

Art. 7.

Tipologie degli impianti

1. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale in deroga di cui al presente regolamento è consentita per gli impianti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, strettamente connessi alle produzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

Caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti sono realizzati con riferimento agli indirizzi e criteri stabiliti dalla giunta regionale con deliberazione n. 1068 del 28 luglio 1999 ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera g) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, concernenti le tipologie e le tecniche costruttive atte a consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti ed il loro inserimento ambientale, nonché nel rispetto delle normative dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio.

2. Le serre realizzate in struttura metallica o in legno, con rivestimento o tamponatura con tendaggi o pannellature semirigide di materiale plastico o vetro, possono utilizzare, come superficie utile coperta quella di cui all'art. 6, comma 1, lettera e).

3. La serra deve risultare dimensionata rispetto al programma produttivo previsto dal piano aziendale convenzionato.

Art. 9.

Titolo abilitativo

1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato dal consiglio comunale contenga, oltre agli elementi previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche gli elaborati necessari per il titolo abilitativo di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 887 del 25 giugno 2004 ed abbia acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie anche in materia paesaggistica, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare, successivamente alla stipula della convenzione, il titolo abilitativo corrispondente per la realizzazione degli interventi previsti, senza la necessità di presentazione di ulteriore istanza da parte dell'interessato.

2. Le varianti al piano aziendale convenzionato ed ai titoli abilitativi sono approvate con le modalità indicate dalla deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale n. 1/2004.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità indicate all'art. 69, comma 12, della legge regionale n. 11/2005 e le disposizioni previste prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché questi non prevedano indici più restrittivi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 28 maggio 2007

LORENZETTI

07R0527

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2007, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 4 maggio 2007)

(Omissis).

07R0528

REGOLAMENTO REGIONALE 3 luglio 2007, n. 7.

Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 31 dell'11 luglio 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *t*) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura), la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale.

2. Il premio unico per l'attività di pesca professionale è finalizzato a favorire la diffusione delle attività di pesca professionale nelle acque interne della Regione da parte di giovani.

Art. 2.

Intensità del premio

1. Il premio di cui all'art. 1 è concesso con un'unica quota in un triennio, in regime *de minimis*, entro il limite indicato dal regolamento CE 1860 del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le richieste ammissibili sono soddisfatte nei limiti individuali stabiliti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale n. 14/2005.

Art. 3.

B e n e f i c i a r i

1. Possono beneficiare del premio unico per l'attività di pesca professionale imprenditori ittici singoli che alla data di presentazione della domanda:

a) hanno un'età compresa tra sedici anni compiuti e quaranta anni non compiuti;

b) sono in possesso della licenza per l'esercizio della pesca professionale;

c) hanno presentato domanda di rilascio per il rilascio della licenza per l'esercizio della pesca professionale e la conseguano entro il termine di un anno dalla concessione dell'aiuto;

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Procedimento amministrativo

1. La provincia competente, ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 14/2005, disciplina il procedimento amministrativo concernente i termini e le modalità relativi alla presentazione delle domande nonché la concessione e la liquidazione del premio unico di cui all'art. 1.

2. Al fine della concessione del premio, la provincia competente tiene conto almeno dei seguenti criteri di priorità:

a) socio di una società cooperativa di imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale;

b) residenza in comuni ricadenti lungo le sponde dei bacini lacustri umbri.

Art. 5.

Impegni del richiedente

1. Il richiedente, ai fini della liquidazione del premio è tenuto a svolgere l'attività di pesca professionale per la durata minima di tre anni dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dello stesso.

2. Ai fini del decorso del triennio di cui al comma 1 sono computabili anche i periodi riferiti ai casi di:

a) riconoscimento di gravi danni ai bacini lacustri a seguito di epidemie, di calamità naturali o di avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale che impediscono l'esercizio della pesca professionale;

b) divieto di pesca professionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 3 luglio 2007

LORENZETTI

07A0529

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 9 0 8 *

€ **2,00**